



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Il Presidente

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Prot. Uscita del 25/03/2010

Numero: **0018432**

Classifica;



Al Presidente del CNAPPP

Arch. Massimo Gallione

Via di S. Maria dell'Anima, 10

00186 ROMA

Oggetto: parere di precontenzioso n. 60 del 7 maggio 2009

Egregio Presidente,

colgo l'occasione della Sua lettera, per confermarLe che l'Autorità segue con particolare attenzione le questioni attinenti la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento concernenti i servizi di ingegneria e di architettura, nell'ambito della propria attività di vigilanza del mercato. Come Le è noto, l'Autorità ha instaurato, al fine di valutare l'impatto della regolazione, la prassi di consultare in via preventiva gli ordini professionali e le associazioni di categoria che svolgono un'efficace attività di monitoraggio del settore contribuendo alla conoscenza delle problematiche emergenti. Ciò nella consapevolezza che le organizzazioni rappresentative possano offrire un prezioso contributo alla definizione delle maggiori criticità riscontrate in tale tipologia di appalti. L'Autorità ha quindi istituito un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali interessati e le amministrazioni competenti in materia, per soddisfare l'esigenza rappresentata dal mercato di fornire agli operatori del settore linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'Autorità auspica la prosecuzione della positiva collaborazione avviata con tutti i soggetti presenti al tavolo fra i quali il CNAPP, al fine di affrontare in modo esaustivo le rilevanti problematiche emerse nell'ambito del mercato.



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Con riferimento, poi, alla richiesta di precisazioni in merito all'interpretazione del parere di precontenzioso n. 60 del 7 maggio 2009, si ritiene opportuno evidenziare che lo stesso ha fornito alle parti una ipotesi di soluzione della controversia insorta in relazione ad una specifica procedura di gara. Pertanto le indicazioni ivi contenute non possono essere estese ad altre fattispecie né dalle stesse possono trarsi conclusioni aventi valenza generale sul tema delle competenze professionali.

Luigi Gianpaolino